



Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "PEANO"

Via Andrea del Sarto, 6/A – 50135 – FIRENZE ☎ 055/66.16.28 – ☎ 055/67.80.41
www.peano.gov.it FITD06000T@PEC.ISTRUZIONE.IT posta@peano.gov.it
Codice fiscale: 80032310486 IBAN: IT53F0521602802000000002868

LICEO	TECNICO ECONOMICO
Liceo Linguistico	Amministrazione, finanza e marketing
Relazioni internazionali per il marketing	Sistemi informativi aziendali

Prot. n. 975/D5a

N. 18/2014

CONVENZIONE QUADRO RELATIVA A TIROCINI DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO E PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

TRA

l'IISS G. Peano di Firenze, rappresentato legalmente dal Dirigente scolastico pro-tempore, Annarita Fasulo, nata a Benevento il 05 novembre 1967 e domiciliata per la sua carica presso l'Istituto G. Peano con sede a Firenze in Via A. Del Sarto n.6A, codice fiscale n. 80032310486, successivamente denominato "soggetto promotore"

E

il Consiglio Provinciale di Firenze dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, con sede legale a Firenze in Viale Belfiore n. 15 – tel. 055 281786 fax 055 281787 – e-mail consulenti@iol.it - Posta Certificata: ordine.firenze@consulentidellavoropec.it – codice fiscale 80009290489 nell'occasione rappresentato dal Rag. Moreno Panchetti nella qualità di Presidente nato a Montespertoli (FI) il 13 febbraio 1954, successivamente denominata "associazione dei datori di lavoro" che, in tale veste, stipula per conto delle aziende associate che saranno denominate "soggetto ospitante".

PREMESSO CHE

nell'ambito dei processi formativi i soggetti, richiamati dall'art. 18 co. 1, lett. a) ex l. 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione e di orientamento in impresa al fine di arricchire la formazione degli studenti e agevolare l'orientamento in merito alle future scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro anche attraverso la realizzazione di momenti di alternanza tra scuola e lavoro che consentano un apprendimento in situazione lavorativa;

VISTO

- la legge 24 giugno 1997, n. 196 (norme in materia di promozione dell'occupazione) e in particolare gli articoli 17 e 18 concernenti i tirocini formativi e di orientamento;
- il d.m. 25 marzo 1998, n. 142 contenente il regolamento di attuazione dell'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 e in particolare l'articolo 4 commi 2 e 4 in merito alla stipula di convenzioni;
- il d.p.r. 8 marzo 1999, n. 275, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche;
- la legge 14 febbraio 2003, n. 30 (delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro), ed in particolare l'articolo 2 sul riordino dei contratti a contenuto formativo e di tirocinio;
- la legge 28 marzo 2003, n. 53 (delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia d'istruzione e formazione professionale) e in particolare l'articolo 4 sull'alternanza scuola lavoro;
- il d.lgs. 15 aprile 2005, n. 77 (definizione delle norme generali relative all'alternanza, ai sensi dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53);
- il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 88 (regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti tecnici
- l'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e in particolare il punto e del comma 2 dell'art.5;
- il d.p.r. 15 marzo 2010, n. 89 (regolamento recante norme concernenti il riordino dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e in particolare il comma 7 dell'articolo 2;
- Il d.l. 12 settembre 2013 n. 104 (misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca) convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2013, n. 128.

Handwritten signatures and initials:
Fasulo
Panchetti
T...

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - Caratteristiche e finalità

Ai sensi degli artt. 5 e 18 della L. 196/97 la presente convenzione ha la finalità di disciplinare l'inserimento di studenti del soggetto promotore nei percorsi di alternanza tra scuola e lavoro, tirocinio e stage, successivamente denominati percorsi, da realizzare presso le strutture dei soggetti ospitanti aderenti all'associazione dei datori di lavoro secondo le modalità e i tempi descritti agli articoli successivi, progettati dall'Istituto G. Peano e inseriti nel Piano dell'Offerta Formativa del medesimo.

Le parti concordano che i percorsi siano una metodologia didattica innovativa che, rispondendo ai bisogni individuali di formazione e ai diversi stili cognitivi, valorizzi l'aspetto informativo, orientativo e formativo dell'apprendimento in situazione lavorativa ponendo l'accento sulle competenze trasversali e sulle abilità di base oltre che sugli aspetti professionali.

Le parti ribadiscono che, ai sensi dell'art. 18 della L. 196/97, la partecipazione degli studenti al percorso non costituisce rapporto di lavoro.

Art. 2 - Soggetto promotore e destinatari dei percorsi

Ai sensi dell'art. 4, co.1, della legge 28 marzo 2003 n. 53 il soggetto che progetta i percorsi formativi indicati nella presente convenzione è l'Istituto PEANO e i destinatari potenziali sono gli studenti della medesima scuola.

Relativamente agli studenti delle classi dei primi tre anni l'attività dovrà avere carattere prevalentemente orientativo. Per gli studenti delle altre classi l'offerta formativa sarà, in misura crescente, finalizzata anche all'acquisizione di competenze.

Art. 3 - Funzioni e i compiti dell'associazione dei datori di lavoro

Al fine di garantire la migliore funzionalità delle attività e delle procedure, in accordo con il soggetto promotore, è affidata all'associazione dei datori di lavoro:

- attività d'informazione e orientamento sull'attività professionale;
- attività formativa inerente la pratica professionale;
- la definizione dell'ambito operativo dei percorsi di alternanza;
- attività formativa e d'orientamento inerente i percorsi di alternanza scuola lavoro;
- i criteri di analisi e selezione per l'individuazione, tra gli associati, dei soggetti ospitanti;
- il numero degli studenti da inserire nei percorsi nel rispetto dell'art. 1 del D.I. 142/98;
- le linee guida per la gestione e lo svolgimento dei percorsi presso le aziende associate;
- partecipare al monitoraggio e valutazione dei percorsi svolti presso le aziende associate;
- attività d'informazione e orientamento per il post diploma;
- d'intesa con l'IISS G. Peano attività di promozione e programmazione al fine di collocare gli studenti neodiplomati presso gli associati in tirocini non curriculari ai sensi della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32.

Art. 4 - Delineazione dei percorsi e loro durata

I progetti formativi e di orientamento si articolano secondo le seguenti modalità :

- gli alunni delle classi seconde e terze svolgeranno attività di orientamento;
- gli alunni delle classi quarte parteciperanno per un periodo di quattro settimane da svolgersi a giugno;
- i medesimi alunni proseguiranno il percorso per un periodo di due settimane nel mese di settembre;
- il calendario e l'orario di svolgimento dei percorsi terranno in debito conto il rispetto del limite massimo previsto dall'art. 7 del citato D.I. 142/98;
- i percorsi si svolgeranno presso le sedi del soggetto ospitante specificate nel progetto formativo o presso altre strutture esterne che verranno preventivamente comunicate al soggetto promotore;
- i percorsi potranno essere progettati per singoli studenti nell'ambito di un percorso personalizzato utilizzando la metodologia dell'alternanza scuola lavoro;
- i progetti formativi potranno essere rimodulati sulla base degli esiti rilevati attraverso azioni di monitoraggio e degli eventuali cambiamenti concernenti il quadro normativo di riferimento senza che si renda necessario il rinnovo della presente convenzione.

Art. 5 - Individuazione dei soggetti ospitanti e degli studenti

L'associazione dei datori di lavoro individuerà i soggetti ospitanti che garantiranno lo svolgimento dell'attività ed il numero di studenti da inserire nei percorsi nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 1 del

citato D.I. 142/98.

L'associazione dei datori di lavoro può indicare: l'indirizzo di studio, la sua articolazione e le caratteristiche curriculari considerate adeguate al fine di un ottimale collocamento degli studenti che verranno individuati dal soggetto promotore.

Art. 6 - Attivazione dei percorsi

L'attivazione dei percorsi avviene con la stipula del "progetto formativo e di orientamento" di cui all'art. 12 della presente convenzione.

Art. 7 - Definizione del quadro orario

Le attività formative in ambiente lavorativo si svolgeranno nell'ambito del quadro orario previsto dalla normativa vigente e dal CCNL di settore compatibilmente con le esigenze organizzative del soggetto ospitante escludendo, in ogni caso, turni festivi e notturni.

L'orario sarà definito e specificato nel "progetto formativo e di orientamento" e se ne darà evidenza nell'apposito registro presenze.

Art. 8 - Copertura assicurativa

Il soggetto promotore assicura lo studente:

- contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL ai sensi del d.p.r. del 9/04/99 n. 156 art. 2;
- per la responsabilità civile con polizza specificata nel progetto formativo e di orientamento.

In caso di infortunio durante lo svolgimento del tirocinio il soggetto ospitante si impegna a segnalare immediatamente l'evento al soggetto promotore e, nel contempo, a rendersi disponibile all'espletamento di quanto necessario.

Art. 9 - Tutor

Nel "progetto formativo e di orientamento" saranno indicati i soggetti, in possesso dei requisiti di esperienza e di professionalità che dovranno svolgere il ruolo di tutor scolastico ed aziendale. Il tutor scolastico è nominato dal soggetto promotore, quello aziendale dal soggetto ospitante.

Il tutor aziendale dovrà informare l'allievo nel merito del trattamento e tutela dei dati personali e sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Dovrà altresì accogliere e dare assistenza didattica ed organizzativa all'allievo al fine di assicurare il buon esito del percorso e verificarne la presenza attraverso opportuni strumenti.

Il tutor scolastico dovrà coadiuvare il tutor aziendale e lo studente nelle attività progettate.

I tutor dovranno compilare per ciascun allievo una scheda di valutazione, fornita dal soggetto promotore, relativa all'attività svolta nell'ambito del percorso e alle competenze acquisite.

Art. 10 - Impegni dello studente

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- rispettare le norme in materia di trattamento e tutela dei dati personali;
- adeguare i propri comportamenti all'ambiente di lavoro del soggetto ospitante;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni o alle conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

Art. 11 - Impegni del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- garantire al tirocinante l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività;
- rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- consentire al tutor del soggetto promotore di contattare lo studente e il tutor aziendale al fine di verificare l'andamento dello stage e la stesura della relazione finale;
- informare immediatamente il soggetto promotore del verificarsi di qualsiasi infortunio o di mancato rispetto di quanto previsto all'art. 10;
- fornire una supervisione tecnica allo studente per l'eventuale elaborazione di un prodotto finale inerente l'esperienza del tirocinio di formazione ed orientamento.

Art. 12 - Progetto formativo e di orientamento

Il perfezionamento e l'integrazione della presente convenzione avverrà con la redazione del

Unfenti
Am

progetto formativo e di orientamento, successivamente denominato "progetto".

La definizione del percorso avverrà con il progetto il cui schema tipo è allegato alla presente convenzione che dovrà essere opportunamente adattato ai singoli percorsi di volta in volta definiti dall'Istituto Peano e dai soggetti ospitanti.

Per ciascuno studente inserito presso la struttura del soggetto ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto contenente:

- il nominativo dello studente;
- i nominativi dei tutor e del responsabile del soggetto ospitante;
- il calendario e l'orario di svolgimento del percorso;
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio;
- le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
- gli estremi identificativi della posizione assicurativa.

Art. 13 - Monitoraggio e certificazione

Sarà cura del soggetto promotore, con la partecipazione dell'associazione dei datori di lavoro, individuare, promuovere e verificare periodicamente le fasi e le modalità di attuazione del presente accordo nonché di monitorarne i risultati.

Le valutazioni periodiche e finali degli allievi saranno effettuate, secondo la normativa vigente, dal Consiglio di Classe, sulla base degli elementi forniti dai tutor che hanno gestito il percorso formativo nell'anno scolastico di riferimento.

Le valutazioni finali ed eventuali certificazioni saranno rilasciate nel rispetto della normativa vigente.

Art. 14 - Pubblicità

La presente Convenzione dovrà essere pubblicata sui siti web istituzionali dell'Istituto Peano e dell'Associazione di categoria firmataria.

Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Le parti firmatarie della presente convenzione daranno all'esterno, ogni anno, opportuna pubblicità degli esiti dei progetti di tirocinio di formazione ed orientamento utilizzando a tal fine i canali di comunicazione secondo le forme ritenute più opportune.

Art. 15 - Oneri

Per la progettazione, organizzazione e svolgimento dei percorsi, di norma, non è prevista la corresponsione di somme tra le parti indicate nella presente convenzione.

Le eventuali spese di trasporto per la frequenza dei percorsi sono, di norma, a carico degli studenti.

L'azienda ospitante può erogare rimborsi spese o altri benefici e liberalità a favore dello studente, nel rispetto delle norme in materia di tirocini, stage e alternanza scuola-lavoro.

Art. 16 - Efficacia

La presente convenzione decorre a partire dalla data della sottoscrizione e ha durata triennale, salvo disdetta scritta di una delle parti, da comunicarsi all'altra con almeno tre mesi di preavviso su ogni singola scadenza.

Alla scadenza l'efficacia della presente convenzione può essere prorogata annualmente dalle parti.

Si autorizza il trattamento dei dati ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firenze, 18 marzo 2014

IISS PEANO
Il Dirigente Scolastico
(prof.ssa Annalisa Fasulo)

Ordine dei Consulenti del Lavoro
Consiglio Provinciale di Firenze
(rag. Moreno Panchetti)